

**Schema di Accordo di contitolarità sul trattamento dei dati personali  
per la gestione dell'Avviso Pubblico aperto "Costituzione del CUR - Catalogo Unico Regionale dell'offerta  
formativa ad accesso individuale"  
ai sensi dell'art. 26, del "Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali" ("General  
Data Protection Regulation - GDPR"), (UE) 2016/679**

tra

**Regione Basilicata**, nella persona del legale rappresentate pro tempore, \_\_\_\_\_, domiciliat\_ per la carica in Via Vincenzo Verrastro, 4, 85100, POTENZA, Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_ - PEC: \_\_\_\_\_, (di seguito "Titolare del trattamento")

e

\_\_\_\_\_, Organismo di Formazione accreditato con sede legale in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, nella persona del Legale rappresentante \_\_\_\_\_, - PEC: \_\_\_\_\_, (di seguito "Contitolare del trattamento");

Di seguito, il Titolare e il Contitolare del trattamento saranno indicati congiuntamente come le Parti.

**PREMESSO CHE:**

- a) Regione Basilicata ha proceduto alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico aperto "Costituzione del CUR - Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale", emanato con D.G.R. n. 1019/2014;
- b) il trattamento di dati afferenti a categorie particolari (ex dati sensibili) è necessario per l'avvio e la gestione delle edizioni corsuali dei progetti iscritti al "Catalogo Unico Regionale" (di seguito "CUR");
- c) l'Organismo di Formazione accreditato \_\_\_\_\_ gestisce gli elenchi dei destinatari;
- d) è possibile, infine, l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui Regione Basilicata ha accesso, per raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate all'accertamento d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a campione o massivo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 43, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- e) la base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi:
  - nel disposto dell'art. 6, par. 1, lett. e); del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), ovvero: "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento";
  - per dati particolari (ex sensibili) è rappresentata dall'art. 9, par. 2, lett. g), del "Regolamento", ovvero: "il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato";
- f) l'espletamento dell'attività sopra descritta da parte del Contitolare comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4. 1), del "Regolamento";

- g) le Parti determinano congiuntamente le finalità e le modalità del Trattamento;
- h) la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento, che influenzano il Trattamento in questione;
- i) in particolare, ai sensi dell'art. 26, del "Regolamento", allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono contitolari del trattamento e, pertanto, devono determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente; l'accordo deve disciplinare gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati; a tal fine, è opportuno designare, per ognuna delle Parti un referente quale punto di contatto per gli interessati;
- j) in virtù del rapporto intercorrente con il Contitolare, è intenzione del Titolare determinare congiuntamente con quest'ultimo le finalità e le modalità del Trattamento;
- k) con il presente Accordo il Titolare del trattamento intende dunque instaurare con l'Organismo di Formazione accreditato \_\_\_\_\_ un rapporto di contitolarità nel trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;
- l) nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, tanto il Titolare quanto il Contitolare dovranno, in ogni momento, adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue.

## **1. OGGETTO**

1.1. Con il presente Accordo, le parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal "Regolamento", nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo, le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La Contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4.2), del "Regolamento" ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del "Regolamento", indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento.

## **2. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI**

2.1. Le parti sono obbligate in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal "Regolamento" e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali e di cui sono responsabili singolarmente.

2.2. In particolare, con il presente Accordo le Parti convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per la finalità di cui alla precedente premessa, lett. b), fermo restando il divieto di diffondere i dati che potrebbero portare ad un danno all'interessato, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

2.3. L'informativa di cui all'art. 13, del "Regolamento" sarà sottoposta agli interessati dall'Organismo di Formazione accreditato \_\_\_\_\_.

2.4. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dai contraenti o utenti saranno gestiti in via esclusiva dall'Organismo di Formazione accreditato \_\_\_\_\_, restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di entrambe le Parti ai sensi dell'art. 26, par. 3, del "Regolamento", evocando ciascun Titolare, indipendentemente dall'altro, dinanzi all'Autorità Nazionale di Controllo (ANC) e/o la giustizia nazionale.

2.5. Le Parti saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

2.6. Pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire in toto l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito in toto l'interessato può rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso.

2.7. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico di entrambi le Parti in solido che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato avrà azione di regresso nei confronti dell'altro.

2.8. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del "Regolamento", a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

2.9. Con il presente Accordo, le Parti designano i seguenti referenti organizzativi interni quali punti di contatto:

**REGIONE BASILICATA**

Cognome: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Funzione: \_\_\_\_\_

-----

**ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO**

Cognome: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Funzione: \_\_\_\_\_

2.10. Le parti si impegnano a dare reciproca tempestiva comunicazione in caso di modifiche dei nominativi dei referenti organizzativi interni.

### **3. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ**

3.1. Il Contitolare del Trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con il Titolare.

3.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

### **4. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**

4.1. Le Parti sono tenute a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità. Il Contitolare del Trattamento deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione al Titolare. Il Contitolare del Trattamento adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

4.2. Le Parti eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

4.3. in riferimento:

- alle misure organizzative, le Parti presiederanno, ognuna per quanto di propria competenza, a tutti i trattamenti e individueranno le misure organizzative idonee per l'espletamento del servizio; il trattamento dei dati personali sarà effettuato solo da operatori espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies ("Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati"), del D.Lgs. n. 101/2018;
- alle misure tecniche, le Parti metteranno in campo tutte le misure tecniche idonee al trattamento dei dati personali al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati e di garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento: non rendere accessibili i dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica; assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- alla valutazione di impatto, le Parti dovranno adottare gli opportuni provvedimenti e monitorare lo stato di avanzamento;
- alle violazioni di dati, l'Organismo di Formazione accreditato \_\_\_\_\_, sentita la Regione Basilicata, attiva le misure necessarie per la segnalazione al Garante e, se del caso, agli eventuali interessati.

### **5. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

5.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

5.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

5.3. Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.

5.4. Le comunicazioni tra le Parti avverranno solo tramite Posta Elettronica Certificata.

5.5. Il presente Accordo ha validità per tutte le proposte progettuali iscritte al "Catalogo Unico Regionale" (CUR).

5.6. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e, sottoscrivendolo, esprimono pienamente il loro consenso.

**Regione Basilicata**

**Organismo di Formazione accreditato**

\_\_\_\_\_

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_